

553

traccia negli atti di un'aspirazione del Capienza a menare la vita del bandito: l'amicizia col Trotti, di cui ora pure compare, risaliva all'infanzia al pari che con i fratelli Cucinella e ciò, lungi dal denotare una comunanza di mentalità e d'intenti, può spiegare la confidenza di Giuseppe Cucinella.

Anche Russo Giovanni o Cristiano Giuseppe hanno in vario modo accennato, come si è visto, ad uno stato di coazione morale che non consentiva loro altra via di uscita senza gravi conseguenze (v. n. 81 e n. 82, III, a).

E, se talvolta l'intento difensivo di rappresentare l'incluttabilità della condotta criminosa ha spinto talune dei "picciotti" a superare i limiti della verità, esagerando, aggiungendo, oppure tacendo qualche circostanza, così come:

- Terranova Antonino di Salvatore, che non ha confessato di essersi fatto latore dell'invito al Busco ed ha negato di essere andato a "Cippi" con lui;
 - Capienza Vincenzo che similmente ha taciuto l'invito comunicato a Tinervia Giuseppe;
 - Cristiano Giuseppe e Russo Giovanni che hanno alterato le modalità del loro ingaggio (v. n. 68);
- ciò non toglie l'essenziale veridicità delle allegazioni stesse e la rispondenza ad una situazione obiettiva, accertata inoppugnabilmente anche attraverso la deposizione orale del teste Nello Calandra (V/3, 410).

Ora, manifestamente non ha pregio il rilievo che arbitrariamente sarebbe stata riconosciuta l'esistenza dello stato di necessità anche a favore di coloro che non l'avevano adombrato, quali appunto Buffa Vincenzo, Caglio Antonino, Di Misa Giuseppe, Capienza Giuseppe

di Francesco, Buffa Antonino, dei quali la prova della coazione morale, pur nei loro confessioni riposa sulle condizioni di ambiente e nell'esistenza di una qualsiasi circostanza che valga ad innescare una libera determinazione criminosa.

Buffa Vincenzo, Gaglio Antonino, Di Iorio Vincenzo e Capicenza Giuseppe di Francesco non hanno mai confessato il delitto, vi hanno tuttavia partecipato e sono sullo stesso piano degli altri "picciotti" che confessando hanno allegato lo stato di necessità.

Buffa Antonino invece ha confessato, ma ha cercato di difendersi ripiegando sull'inganno del Candela ed ha mentito (v. n. 30, II). Nel confronto stragiudiziale con Picciotta Vincenzo, in contrasto con quanto aveva detto il giorno prima, egli contestò a costui che si erano indotti a partecipare al delitto esclusivamente per politica e soggiunse - improvvisa illuminazione della verità - "e perché così ha voluto Salvatore Giuliano e la mia banda" (v. n. 32, II). Anche nella confessione giudiziale ebbe ad un tratto una frase rivelatrice della realtà che occultava allorché disse: ".....quindi mio cognato mi ordinò di seguirlo....." (v. n. 33, r.), frase nella quale l'ordine del Candela si riconferma alla volontà di Salvatore Giuliano e della sua banda ed esprime la coazione psicologica conseguita alla manifestazione di una siffatta volontà.

Malgrado le contrarie apparenze, dunque, anche la posizione di Buffa Antonino si rivela sullo stesso piano degli altri "picciotti", differenziata da quella di Picciotta Vincenzo.

Invero Candela ricorre a favori della famiglia di Buffa Antonino, quantunque lo sorretto di costui, in con-

150

trasto con la volontà dei genitori che pretendono la rottura del fidanzamento, si ostini a vederlo clandestinamente in casa di Sandela Vita, e sarebbe eccessivo attribuire al Buffa quell'interesse che ora invece presente ed operante in Risciotta Vincenzo, interesse di giovare alla causa del fratello.

La maggiore consistenza presenta l'altro rilievo secondo cui non si potrebbe parlare nei confronti di Buffa Antonino di imposizione, se è vero che nella riunione di "Testa di Cerna", avendo espresso il desiderio di essere esonerato dal partecipare ad altre imprese delittuose contro i comunisti, fu senza difficoltà ricoverato a casa: ciò dichiarò il Buffa a sua difesa, ma non risponde a verità, come anche questa Corte ha ritenuto confermando in punto di fatto (v. n.64, A, 4) l'opinione espressa dai primi giudici.

È sembrato all'appellante che l'ipotesi di uno stato di coazione morale non fosse compatibile con la condotta processuale dei "picciotti": tratti in arretrato - egli ha osservato -, in luogo di trincerarsi dietro una prudente negativa per il timore di possibile rappresaglio ai familiari, essi hanno confessato la propria colpevolezza accusando il Giuliano ed i suoi effettivi di averli costretti a partecipare al delitto; mentre, scomparso il capo della banda, arrestati i suoi gregari o cessato lo stato di terrore, quando il timore di rappresaglio ormai non esisteva più, hanno negato sistematicamente tutto facendolo piena alusione alla condotta processuale dei "grandi"; ed ha ravvivato in questo comportamento un riserbo vincolo di solidarietà

con i componenti della banca dopo il primo versamento, un fatto di adesione al sodalizio criminoso.

Senonchè, alla luce delle considerazioni che precedono sulla genesi delle confidenze e sull'atteggiamento dei "picciotti" nel corso della istruttoria e del giudizio, è agevole notare che la propensione non è tanto, in quanto l'abbandono dell'istituto sistema di difesa, ma di dall'essere in correlazione con gli eventi successivi, è un atto di obbedienza al capo bandito nel vincolo dell'ordine, ed infondato come le illusioni che si traggono dal contratto.

La sentenza impugnata ha collegato la condotta preconstituibile dei "picciotti" osservando che "erroneamente furono posti nella condizione di abbandonare il sistema difensivo che avevano indicato sin dalle rispettive considerazioni rese ai carabinieri per seguire altro partito e contrariando con il loro interesse; e ciò avvenne, perchè così soltanto era possibile la difesa degli "imputati grandi" (sent. fol. 717). L'osservazione è quanto mai esatta ma occorre considerare che in tutta la sua estensione, occorre ricordare che questo lavoro cominciò ben presto, tosto che gli arrestati furono presentati al giudice istruttore, e cominciò ad opera del Celliano e dei suoi collaboratori (v. n. 37, II, 3).

Inttavia l'arrogante offre l'opportunità di considerare l'errore nel quale i primi giudici sono incorsi ripercorrendo la posizione di Di Lorenzo "insieme a quella dei "picciotti".

Non è vero che anche il Di Lorenzo aderisce alla corrente stragiudiziale di non avere avuto il coraggio

562

di rifiutare la richiesta fattagli da Terranova "Ca-
cava", pur comprendendo di essersi a nuova responsa-
bilità, per timore di sicure rappresaglie specie da
parte del Giuliano che in simili casi era ineccezionale
(v. n. 27); e ripeté al magistrato di essersi recato al-
l'appuntamento in contrada Fieno Gallina "temendo di
essere considerato traditore e subire rappresaglio"
(E, 68 r); ma, dopo quanto si è osservato in relazio-
ne al Di Lorenzo (v. n. 61, A, 8), l'indagine sulla cor-
rispondenza o meno di cotesta allegazione alla realtà
del suo stato psicologico deve concludersi negativamente.

Ciò si ricorda che dopo l'amnistia del 1946 il Giu-
liano lasciò liberi gli affiliati di rimanere nella
banda o di tornare alle proprie normali occupazioni.
Ciò fu riferito in dibattimento dal teste Rizza per a-
verlo appreso durante la nota intervista col capo ban-
dito, il quale ^{gli} disse che con lui rimasero una qua-
rantina di gregari, tutti giovani salvo uno (il vecchio
Di Maggio Tommaso), i quali si trasformarono in banditi
comuni (V/7, 849 r.).

Tra costoro, si è visto, era pure il Di Lorenzo che
continuò a far parte della banda, attratto al brigan-
taggio da naturale tendenza e da finalità di lucro, ac-
cettandone liberamente i rischi e la disciplina con
l'onore della incondizionata obbedienza al Giuliano.

Vincolato al sodalizio criminale dal proprio inte-
resse, egli partecipò alla riunione di "Polvedere o
Testa di Corsa" ed alla successiva azione di Carini al-
lo stesso modo che gli altri banditi per il fine che
tutti li accomunava in quella lotta intrapresa dal

563

Giuliano contro i comunisti: l'inevitabilità dei passati delitti. Anche il Di Lorenzo ne aveva colossi; aveva partecipato ai sequestri di persona del suo cugino Di Lorenzo Giuseppe e di Spadaccia Giuseppe; era perseguitato da mandati di cattura e si trovava sulle stampe del "grandi"; nei suoi confronti non sussisteva la discriminazione dello stato di necessità.

Ha rilevato ancora l'appellante e o il contegno narrato dal "picciotti" prima e dopo il delitto di Bertolli e la causale che li ha spinti a delinquere, identificabile nel desiderio di completazione ed in quello di aiutare un processo compiuto già compreso nei delitti della banda, offrono la prova della loro libera partecipazione all'impresa criminosa.

Ma quando al primo elemento la Corte osserva che il fatto di aver taciuto il proprio stato d'animo ai genitori, di non aver invocato da loro consiglio sul come comportarsi di fronte alla richiesta del capo bandito, di non aver riversato nel seno interno il proprio turbamento neanche al ritorno dalla'avventura criminale, è in un stesso confesso e non può assurgere a valore di indizio.

Il nuovo Cicachino, rientrato a Monteleone, confidò subito alla nonna l'accaduto e il proprio elemento (v. n. di, I, 1); e se gli altri, non esultivi, ma fiero altrettanto, ne preferiscono chiudersi in se stessi e giustificare in qualche modo ai familiari la propria assenza da casa, questa condotta non è indice sicuro di serenità interiore e di libera determinazione al delitto, potendo ugualmente attribuirsi al desi-

504

derio di risparmiare gravi repressioni ai congiunti o al terrore che sigillava loro la bocca.

E quanto al secondo è d'uopo riconoscere che, rettamente, con appropriata ed esatta motivazione, i primi giudici hanno ritenuto nei confronti di Sapienza Vincenzo, Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Musso Giuseppino, Terranova Antonino di Salvatore, Tinervia Giuseppe, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Musso Giovanni, Cristiano Giuseppe, Caglio Antonino, Tinervia Francesco, Di Mica Giuseppe e Sapienza Giuseppe di Francesco la mancanza di ogni causale per la consumazione dei delitti ad essi attribuiti.

L'ipotesi che tutti o taluno di essi siano potuti determinare al delitto nell'intento di giovare alla causa di coloro che li hanno ingaggiati, oppure di altri affiliati alla banda, non trova nelle risultanze del processo alcun serio sostegno: la sentenza impugnata ha proceduto a diligente disamina dei rapporti di parentela, di affinità o di semplice amicizia con gli appartenenti alla banda (v. sent. f. 794 - 795) ed è pervenuta a conclusioni che questa Corte condivide, dappoichè, ove, come nella specie, non sussista una comunanza d'interessi e di fini e una convergenza di inclinazioni delittuose, non può ritenersi sufficiente un rapporto che non sia di stretta solidarietà familiare (come era ad esempio tra i fratelli Francesco e Vincenzo Pisciotta) a determinare una solidarietà criminosa nella consumazione di un delitto quale la strage di Portella della Ginestra.

Non diversamente va detto della supposta causale di

565

luogo quantunque ad alcuni "picciotti" sia stato corrisposto un premio che fu da essi accettato.

Fatti, come emerge dalle istruttorie dichiarazioni stragiudiziali, Agostino Vincenzo ebbe diretti contatti del Giuliano, nell'atto in cui, commesso il delitto, gli restituiva il moschetto, la somma di L. 1.000; per un compenso gli fu dato per l'istruttoria di soggetto, l'ammontava Antonino di Salvatore e l'agente Giuseppe ebbero similmente dal Giuliano, nell'atto in cui alla famiglia di conte Magare gli restituivano il moschetto, l'uno la somma di L. 1.000, l'altro quella di L. 1.000. Infatti Antonino ebbe da Agostino Vincenzo, anche lui dopo lo esaurimento dell'azione, nel momento in cui gli restituiva il moschetto, la somma di L. 1.000. Similmente Giovanni dopo Cristiano Giuseppe ebbe da Agostino Vincenzo la somma di L. 1.000. Infine, prima di muovere la causa, il Giuliano promise a l'agente Vincenzo la somma di L. 1.000 e però più non gli dette, né parti, richieste. Nessun compenso ebbero l'agente Diego Riso, l'agente Giuseppe di Tommaso, l'agente Giovanni e nulla risulta relativamente a Raffa Vincenzo, Agostino Vincenzo, la l'agente Giuseppe e l'agente Vincenzo di Francesco.

Ma di tutti evidenze come si tratta di delitti posticci, non collegabili ad un patto o ad un patto con anteriori, non consente di affermare che la causa che spinse i "picciotti" ad accettare l'invito di uccidere il demone. Sono hanno considerato i primi delitti che per giungersi a questa affermazione sarebbe necessario poter dimostrare che essa determinata dalla loro volontà sia stato il compenso avuto, o la somma di

536

un compenso, ovvero l'aspettativa di un compenso, il che non è provato e non è dimostrabile perché nessuna promessa accompagnò l'invito, nessuna condizione fu da essi posta per accettarlo e nessuna rilevanza può spiegare la promessa avuta da Tinervia Francesco a "Cippi", quando già egli era intervenuto all'adunata per la minaccia fattagli da Gaglio "Everbino" e più non avrebbe potuto sottrarsi alla prestazione che il Giuliano imponeva. Nulla, d'altra parte, autorizza a ritenere, all'infuori di una mera presunzione, che mossi da spirito d'avvenutuzia e da istinti sanguinari, aspirassero a diventare componenti effettivi della banda. Onde niuna efficacia causale può attribuirsi a quel danno amministrato solo a taluni, ad azione compiuta, senza che neanche se lo attendessero, o che nessuno ciò rifiutasse.

Esattamente, quindi, la sentenza impugnata conclude osservando che essi intervennero all'adunata di "Cippi" unicamente per le minacce ricevute e tutto quanto avvenne dopo non fu che lo sviluppo ineluttabile della loro presenza in quella radunata e fu condizionato dalla coazione morale nella quale versavano. Situazione che analogamente si riprodusse nei confronti di Sapienza Vincenzo, di Buffa Vincenzo, di Buffa Antonino, di Terranova Antonino di Salvatore e di Russo Gioacchino per gli attentati alle sedi comuniste e con intensità forse maggiore poiché ormai essi erano nelle mani di coloro che già li avevano piegati alla loro volontà. I primi giudici hanno dimostrato con esauriente motivazione,

367

che questa Corte aderisce, lo stato di coscienza psicologica nel quale i suoi e i "picciotti" versavano, anche in relazione a tali fatti e la decisione non revocata censura.

Tuttavia hanno cercato nel collocare i retti a fianco sullo stesso piano degli altri "picciotti" adgrato avvece patuito il prezzo della sua prestazione delitti, - sa, dimostrando in tal modo di essersi determinato con piena libertà, per commettere un delitto.

Il retti manifesta una inclinazione a delinquere che lo differenzia notevolmente: avvicinato da "la lio" "Reversino", che con fare misterioso vuole avvicinarlo all'impresa di Portella, non si acquista alla sua proposta; sa che questo è intimo dei Miniani, che sa, uno che non fa parte della banda e temporeggia. Uno di non ritrarne alcuna utilità, chiede di parlare direttamente con qualcuno degli affiliati e tratta con Cucinella (figliuolo).

Alla proposta di continui, come una cosa di carattere economico: "Alla cosa di continui del pericoloso incarico - confessa ai carabinieri - di cui al Cucinella che avevo da fare perché, approssimando il periodo del raccolto, dovevo recarmi a tagliare il grano"; il Cucinella capisce subito a che cosa si riferisce, per invogliarlo ad accettare, gli dà ogni parola di lire o gli promette senza colpa di grano per i bambini della famiglia; "allietato da tale offerta - dice il retti - accettai senz'altro la sua proposta e mi misi a sua completa disposizione" (I, 16). In relazione agli attentati allo scudo comunista - dichiara che dopo il delitto di Portella si era ripreso e di non

238

convettorno altri e non era stato così perché il 11 giugno il Cucinella l'aveva invitato a tenersi pronto per andare la sera successiva a Forpetto, a sparare contro quella sola comunista - tassativamente si esprime: "siccome ormai compromette in seguito alla strage di Bertella della Sinistra non era più stato rifiuto e mi dichiarai disposto ad accettare" (I, 10).

Solo nell'interrogatorio giudiziale allega le minacce del Cucinella e dice: "Imposi con un finto che alle sue insistenze ripeteci, in volto ed egli mi minacciò apertamente dicendomi che se non avessi partecipato ne andava della mia vita. Ponendo le minacce che provenivano da persone disposte a tutto ho finito con l'accontentarlo ed egli per invogliarmi mi diede cinque biglietti da mille, e contro le tentate ancora di rifiutarmi dicendo che doveva accontentare ancora a dei lavori agricoli per procurarmi un po' di denaro, si promise che mi avrebbe dato lui 'nozza salma' (II, 10 r); ma l'asserita conoscenza causale non si concilia col pagamento preventivo della prestazione e mi palesa un ripiego difensivo del tutto inidoneo a giustificare la disassunzione dello stato di necessità.

Per negare che il delitto si è reso determinato al delitto per la somma datagli e per la promessa fatta lì dal Cucinella, i primi giudici hanno osservato che in fondo non può dirsi che il concorso avuto sia correlativo alla gravità del delitto e che, se mai, vi sarebbe stato un concorso di motivi; la minaccia e il denaro con prevalenza causale del primo rispetto al secondo.

369

Ora a ragione il P.M. rileva che per stabilire se la partecipazione al delitto sia stata causata o meno da desiderio di lucro non può adottarsi quale criterio di guida il rapporto tra la misura del compenso e la gravità del crimine; d'altra parte se il denaro fu dato e l'altra utilità economica fu promessa per indurre l'imputato ad accettare significa che la minaccia, ammesso in ipotesi che vi sia stata, non aveva conseguito alcun effetto. Il che, a ben considerare, si evince dalle stesse parole del Pretti la dove accusa di aver tentato di opporre ancora un rifiuto pur dopo la ricezione del denaro o di aver ceduto definitivamente alla promessa di denaro salvo di gramo.

Il Pretti è il solo dei "picciotti", ove si eccettui Madalamenti Munzio, che abbia pattuito preventivamente un compenso per il suo concorso delittuoso ed, ai fini della libertà personale della propria determinazione, non rilevasse si sia appagato di un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello pattuito da Madalamenti. Indubbiamente anche il Pretti sentiva inclinazione per la vita avventurosa del bandito ed aspirava ad entrare nella banda tanto vero che, incarcerato a seguito dell'assoluzione in primo grado, riprese la via del delitto: denunziato con rapporto 20 marzo 1955 n. 21536 della Squadra Mobile di Palermo, fu sottoposto a procedimento penale per concorso in rapina aggravata e per detenzione di arma da guerra.

Nei confronti di lui pertanto non può trovare applicazione la discriminante dello stato di necessità.

570

Ma nei confronti degli altri "picciotti" la sentenza va confermata, manifestamente ricorrendo a favore degli stessi tutti i requisiti richiesti per la giustificazione in esame, ai sensi dell'art. 51 p.p. ed u.p. c.p., quali: l'esistenza di un pericolo attuale di un danno grave consistente alla persona, determinato dall'altrui minaccia non provocata da un fatto volontario ed ingiusto del minacciato; l'inevitabilità del pericolo; la proporzione tra il fatto ed il pericolo.

Sulla realtà del pericolo di danno alla persona e sulla gravità del danno si è detto abbastanza; ed è del tutto irrilevante che la minaccia non sia venuta direttamente dal Giuliano dappoichè la previsione dello suo rappræglio, nel caso di mancata adesione alla richiesta, era nell'ordinario corso di quegli eventi e la minaccia usata dai gergari della banda non fece che confermarla e rafforzarla.

Sull'attualità del pericolo poi è da osservare che la previsione della legge non si esaurisce nel concetto di una immediata verificabilità dell'evento di danno, ma comprende bensì l'insorgenza di una situazione di pericolo perdurante nel tempo che non sia altrimenti possibile evitare che mediante l'azione necessitata.

Ora la Corte non può condividere l'opinione dell'appellante secondo cui il pericolo di danno temuto dai "picciotti" sarebbe stato eventuale e futuro, non attuale, e sarebbe stato altresì evitabile in quanto, ricevuto l'invito di recarsi il giorno seguente a "Cipri", rimasero liberi a Montelepre, nella piena possibilità

571

di ricorrere all'autorità di polizia, oppure di allontanarsi dalla zona d'influenza del capo bandito, mentre preferivano partecipare all'adunata esponendosi volontariamente al pericolo che solo allora nasce in modo determinante lo stato di necessità quando si trovarono al cospetto del Giuliano e degli altri effettivi della banda, perchè solo in quel momento non sarebbe stato possibile per loro avere diversamento del volere del bandito.

A parte il rilievo che per la sussistenza dello stato di necessità non si richiede uno stato di coscienza assoluta, bastando che l'altro minaccia abbia emanato una seria e grave restrizione della libertà interiore, le considerazioni che precedono conducono a ritenere che il pericolo si rappresentò ai minacciati come altamente probabile, presente o perdurante, sin dal momento della ricezione degli inviti all'adunata di "Gippi", i quali furono nella sostanza un perentorio comando, e si rappresentò senz'altra alternativa per evitarlo che l'adesione alla volontà del bandito.

Invero dubita la Corte che in quelle eccitanti circostanze la situazione di pericolo avrebbe potuto essere evitata mediante il ricorso alla Autorità di polizia, le quali erano continuamente esse pure esposte alla sanguinosa rappresaglia del Giuliano, oppure con la fuga da Montelepre non certo sicuro di salvezza nè per sé, nè per i propri familiari cui la rappresaglia avrebbe potuto ricadere.

L'appello del P.M. merita pertanto acoglimento solo nei confronti del Pretti e del Di Lorenzo. E va accolto altresì in quanto attiene al completamento del disposi-

572

tivo della impugnata sentenzia in relazione alle obiezioni segnalate nei motivi d'appello (v. n. 54, I, 1, 2, 3).

II) - I gravami proposti da Spicenza Giuseppe di Terrasano, Gaglio Antonino, Cincirvia Francesco, Spicenza Vincenzo, Pretti Tommaso, Cincirvia Giuseppe, Russo Giovanni, Terranova Antonino di Salvatore, Ruffa Antonino, Ruffa Vincenzo, Russo Giacomino, Cristiano Giuseppe, Li Lorenzo Giuseppe, Mazzola Vito, Notici Francesco Paolo, Spicenza Giuseppe di Francesco e Li Vica Giuseppe vanno dichiarati inammissibili per omessa presentazione dei motivi (v. n. 54) con le conseguenze di legge.

75. - Accertate nello sviluppo e nei fini il disegno difensivo attuato dagli imputati Risciotta Gaetano e Terranova Antonino di Giuseppe nel giudizio di primo grado (v. n. 51, A), ed accertata la falsità di alcuni fra i principali elementi addotti a suo fondamento, nonché la tendenziosa allegazione di altri; e preso atto dell'assoluta inconsistenza delle denunce di concorso per mandato nella strage di Bertella della Ginestra fatta dai predetti imputati, dall'on. Montalbano, dal giornalista Caputo e dall'Imbrociano, dichiarata dalla sezione istruttoria di Palermo con decreto di archiviazione 3 dicembre 1953 (v. n. 55, I); la Corte osserva che il problema della causalità del delitto, agitato ancora in questa sede, ritorna nei suoi confini delimitati dagli antecedenti storici del fatto e delle finalità perseguite del capo bandito (v. n. 9 e n. 10).

573

I primi giudici, partendo dal presupposto che la ragione di movante fosse da ricercarsi soltanto nel Giuliano, poiché fu in lui che nasce l'idea criminosa di agire tanto a tortella, quanto contro le codi del partito comunista, mentre i componenti la banda vi aderiscono per il vincolo che li legava all'associazione delitti, e ad al suo capo, hanno identificato la causale nella difesa di sé stesso e degli altri che con lui vivono in montagna bracciati dalle ferree di polizia; difesa necessitata dalla trasformazione della struttura socio-eciale delle campagne che i comunisti stavano operando col risultato di "un probabile capovolgimento delle persone che sulla terra sarebbero state" (v. n. 3, II, 7).

Nella persona del Giuliano ha polarizzato la causale anche il pubblico Ministero in questa sede, osservando che sia da ricercare nella personalità paranoide di lui; e tale profilo della personalità è certamente esatto poiché l'esagerata convinzione che il capo bandito aveva della sua superiorità e della sua potenza fino a considerarsi comandante della Sicilia (v. n. 6); l'insirazione ad assurgere a orce siciliane (v. n. 4); gli ambiziosi disegni; i suoi appelli al popolo; la temerarietà nell'affrontare impari lotto con l'opinione che gli ariderà la vittoria; nonché trascorrere alimento dalle anormali condizioni dell'ambiente, sono, insieme alla sua grande criminalità, le note caratteristiche del delinquente a orientamento paranoico.

Ma l'uno o l'altro aspetto non esaurisce, e il problema della causale. Il temperamento paranoico del Giuliano può spiegare soltanto la sua infatuazione nelle lotte politiche o pseudo-politiche o la contenzione